

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di novembre

Il Tribunale composto dai seguenti magistrati.

Dott.ssa Daniela Fallarino

Presidente

Dott.ssa Simonetta Rotili

Giudice

Dott.ssa Francesca Telaro

Giudice est.

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la

seguente

SENTENZA

(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nella causa penale

CONTRO

nato a 5 elettivamente domiciliato in

1 elettivamente domiciliato c/o il difensore

Mola di il____

c/o la | Irrevocabile

Depositata

Oggi: 2 6 FEB. 2014

Estratto Contumaciale

Fatta comun. con racc.

n. ____ al P.G.

Estr.esecutivo Procura

Art. 548 c.p.p.

Notif. iI

LIBERO PRESENTE

a Taranto via

LIBERO PRESENTE

LIBERO PRESENTE

elettivamente domiciliato a

. 8 c/o la

Questura il____

Reperto il___

Il Cancelliere

Redatta scheda

Redatt. nota spese

Reg. recupero crediti

o la filiale

IL CANCELLIERE

LIBERO PRESENTE

14 elettivamente domiciliate

io nato

ito ad

cagnano

LIBERO PRESENTE

Intestazione sentenza A

m.s.

S del foro di Roma via Bocca di

Leone, 78 n

RESPONSABILE CIVILE:

n persona del legale rappresentante

PARTI CIVILI: Marchetti Orazio, quale legale rappresentante della Edil 200 srl; Curatela Fallimentare della Edil 2000 srl; Associazione Codici Onlus; Forum delle Associazioni Antiusura; Asso Consum Onlus

IMPUTATI

per il reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. e. p. e 644 c. p. commi 1,3 e 5 perché, ciascuno nelle rispettive qualità di direttore di filiale della

rispettivamente

il primo fino al 09 3 1997 il secondo dal 5 3 1997 al 08 12 1997, il terzo dal 01 12 1997 al 9 12 2002, il quarto dal 01 01 2003 al 01 01 2005, il quinto dal 01 01 2005 al 01 02 2007 il sesto dal 01 02 2007 al 2008.

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fronte dell'apertura di n.2 rapporti di conto corrente presso la filiale di Benevento, aventi n. 3978358 (ex n. 10393) e 4359494 (ex 13127), nell'ambito dei quali era previsto il riconoscimento di credito al correntista, prestavano somme di danaro in favore di imprenditore che versava in stato di bisogno, legale rappresentante dell'impresa Edil 2000 srl, facendosi promettere (conteggiandoli) interessi usurari calcolati in percentuali varianti tra il 57 % e l'infinito sul primo conto corrente e 23,295 % e l'infinito sul secondo rapporto, comunque superiori al tasso soglia normativamente previsto (considerati in detti tassi sia le condizioni illegittimamente praticate sia la CMS).

Segnatamente, dagli accertamenti eseguiti si verificava che al Marchetti, nella qualità, venivano praticati seguenti interessi:

Conto corrente n. 3978358 (ex c/c n. 10393)



	Anni	Trim	TEG	TEG-diff	Tasso	Differenza	Superament
		*		<u>CMS</u>	soglia		<u>o</u>
i			-			*	Tasso soglia
							(SI/NO)
				•			

1	1992						
		Trim1 Trim2 Trim3	10,890 8,910 72,890	10,890 8,910 72,890	41,505 43,147 49,371	- 30,615 - 34,237 23,519	NO NO SI
		Trim4	37,710	37,710	40,080	- 2,370	NO
ه خ	<u>1993</u>						
-		Trim1	57,420	57,420	34,278	23,142	SI
Season Company		Trim2 Trim3 Trim4	1.599,240 76,770 107,840	1.599,240 76,770 107,840	38,939 26,348 23,799	1.560,301 50,422 84,041	SI SI
	1994						
_		Trim1	63,290	63,290	22,781	40,509	SI
		Trim2 Trim3	44, 010 90,160	44,010 90,160	21,194 26,126	22,816 64,034	SI SI

Anni		Trim	TEG	TEG –		Tasso soglia	Differenza	Superament o
*			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Tasso soglia (SI/NO)
		-						
	Trim4	80,	470	80,470	21,983	i	58,487	SI
<u>1995</u>			• •		٠			
:	Trim1	IN	F	INF	22,887		INF	SI
	Trim2 Trim3	. IN	- F	INF	26,380	. -	INF	NO SI
	Trim4	IN	F	INF	26,380		INF	SI
<u>1996</u>								
	Trim1	IN		INF	26,380		IN F	SI
	Trim2	IN		INF	26,380		INF	SI
	Trim3		800	71,800	24,755		47,045	SI
	Trim4	IN	\mathbf{F}	INF	22,557		INF	SI
<u>1997</u>								
	Trim1	IN	\mathbf{F}	INF	20,322	1	INF	SI
	Trim2	IN		INF	19,785		INF	SI SI
	Trim3	. IN	F	INF	23,850		INF	SI



m.s.

					· · ·	
	Trim4	INF	INF	22,575	INF	SI
1000						
<u>1998</u>						İ
	Trim1	INF	INF	22,815	INF	SI
	Trim2	INF	INF	21,450	INF	SI
	Trim3	INF	INF	21,285	INF	SI
	Trim4	INF	INF	20,910	INF	SI
1000						
<u>1999</u>						
	Trim1	INF	INF	19,260	INF	SI
	Trim2	INF	INF	17,910	INF	SI
	Trim3	INF	INF	17,580	INF	SI
	Trim4	INF	INF	17,520	INF	SI
2000		* .			<u> </u>	•
<u> 2000</u>						
	Trim1	INF	INF	17,670	INF	SI
	Trim2	-	· · · · · ·	-	-	NO
	Trim3	INF	INF	18,270	INF	SI
	Trim4	-	· bur	-	. 🖛	NO
	•					
<u>2001</u>						
	Trim1	· •	_	· -	_	NO
	Trim2	-		· •	•	NO
	Trim3	-	· ·	hre		NO
	Trim4	INF	INF	19,005	INF	SI
<u>2002</u>						
	Trim 1	- -	-		-	NO
	1					

Anni		Trim	TE	G	TEG - CMS		Tasso soglia	Differenza	Superament o
									Tasso soglia (SI/NO)
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1997									
1777	4								
	Trim1	1	8,280		18,280	20,322	2	- 2,042	NO
	Trim2	2	3,150		23,295	19,785		3,510	SI
	Trim3	2	7,210		27,774	19,680	}	8,094	SI
	Trim4	3	2,610		33,492	18,510) -	14,982	SI
<u>1998</u>									,
	Trim1	3	8,880		40,138	18,645	5	21,493	SI
	Trim2	7	5,970		77,069	17,280)	59,789	SI
	Trim3	5	5,880		57,695	16,890) ' '	40,805	SI
	Trim4	11	2,190	1	115,302	16,605	5 .	98,697	SI

A 1

1	9	9	9

	Trim1	1.560, 330	1.569,156	14,940	1.554, 216	SI
	Trim2	112,530	117,041	13,710	103,331	SI
	Trim3	79,320	83,638	13,350	70,288	SI
	Trim4	68,070	72,576	13,395	59,181	SI
				ŕ	,	DI.
<u>2000</u>						
	Trim1	257,850	268,225	13,770	254,455	SI
	Trim2	Rest		14,295	-	NO
	Trim3	INF	INF	14,730	INF	SI
	Trim4	Vive	-	15,285	-	NO
2001						
•	Trim1	, -	-	15,630	_	NO
	Trim2	-	-	15,570	· _	NO
-	Trim3	-		15,225	_	NO
j.	Trim4	-	<u> -</u>	15,000	—————————————————————————————————————	NO
<u>2002</u>						
	Trim1	_		14,130		NO
	Trim2	_	_	14,550		NO
	Trim3	_	5 Ī	14,670	-	NO
	Trim4	INF	INF	18,585	INF	NO SI
2003				10,000	AT VE	, 31
	Trim1	-	-	14,595	.	NO
	Trim2	<u>=</u>	· -	14,055		NO
	Trim3	INF	INF	14,190	INF	SI
	Trim4	-	-	13,890	•	NO
<u>2004</u>						
	Trim1	INF	INF	18,615	INF	SI
	Trim2	INF	INF	14,130	INF	SI
	Trim3	INF	INF	14,205	INF	SI
				•		K.J.E.

Anni	Tri	m TEC	TEG-di CMS	ff Tasso soglia	Differenza	Superament o Tasso soglia (SI/NO)
	Trim2 Trim3 Trim4	INF INF INF	INF INF INF	14,550 14,670 14,700	INF INF INF	SI SI SI
<u>2003</u>	•			•		
	Trim1 Trim2 Trim3 Trim4	INF	INF - INF	18,510 - 18,225 -	INF INF	SI NO SI NO

111.5.

Intestazione sentenza E

2004			•			
	Trim1	INF	INF	18,615	INF	SI
	Trim2					NO
	Trim3	INF	INF	18,510	INF	SI
	Trim4	- ^{'y}			-	NO
<u>2005</u>						
	Trim1	-		_		NO
	Trim2	INF	INF	14,250	INF	- SI
	Trim3	<u>.</u> .	_	_	-	NO
	Trim4	INF	INF	18,810	INF	SI
2006				•		
t L	Trim1	INF	INF	18,870	INF	SI
ĺ	Trim2	129.477,750	129.483,210	14,235	129.468,975	SI
	Trim3	INF	INF	14,370	INF	SI
	Trim4	INF	INF	14,700	INF	SI
<u>2007</u>			•		•	,
-	Trim1	INF	INF	14,910	INF	SI
	Trim2	INF	INF	14,850	INF	SI
	Trim3	INF	INF	19,560	INF	SI
	Trim4	INF	INF	19,650	INF	SI
2008						
	Trim1	INF	INF	19,500	INF	SI

Conto corrente n. 4359494 (ex c/c n. 13127)

Anni	Trim	TEG	TEG – diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superament o
						Tasso soglia (SI/NO)

<u>1996</u>

Trim4 21,650 21,650 22,557 -

0,907 NO

Anni	Trim	TEG	TEG – diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superament o
				,		Tasso soglia (SI/NO)

Trim4

· INF

INF 14,160

INF

SI

<u>2005</u>

W/A-1

Intestazione sentenza F

m.s.

		237.504,620	237.508,702	14,265	237.494,437	ŚI
	Trim2	629.284,580	629.292,559	14,250	629.278,309	SI
`	Trim3	INF	INF	14,280	INF	SI
	Trim4	INF	INF	14,055	INF	SI
<u>2006</u>						
		117.624,160	117.626,535	14,070	117.612,465	SI
	Trim2	INF	INF	14,235	INF	SI
	Trim3	INF	INF	14,370	INF	SI
	Trim4	INF	INF	14,700	INF	SI
<u>2007</u>	•					
	Triml	- INF	INF	14,910	INF	SI
	Trim2	INF	INF	14,850	INF	SI
	Trim3	485.200,280	485.201,727	14,940	485.186,787	SI
	Trim4	INF	INF	14,925	INF	SI
<u>2008</u>						
	Trim1	INF	INF	14,760	INF	SI

Acc.to in Benevento come indicato nella rubrica, periodo per periodo per ciascun imputato.

CONCLUSIONI:

IL Pm chiede la condanna degli imputati alla pena di anni due ed euro 5.000,00 di multa ciascuno previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

Le parti civili si riportano alle conclusioni scritte depositate

Il responsabile civile chiede l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

I difensori degli imputati chiedono l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.



1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 5.10.2011 il GUP presso il Tribunale di Benevento emetteva decreto di rinvio a giudizio nei confronti di

che venivano tratti innanzi a

questo Tribunale per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 29.03.2012, verificata la regolarità del contraddittorio processuale, si ammetteva la costituzione in giudizio delle parti civili le quali richiedevano la citazione della quale responsabile civile in relazione alla condotta contestata. Il Tribunale, in accoglimento dell'istanza avanzata, si riservava di provvedere con separato provvedimento per consentire, a cura delle parti civili, la citazione della predetta banca.

Dopo un rinvio (ud. del 15.11.2012 per vizio della notifica del decreto di citazione al responsabile civile), all'udienza del 31.01.2013 il PM sollevava in via preliminare eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 e ss. della l. 231\2001 nella parte in cui non prevedevano tra i reati presupposto della responsabilità degli enti quello di cui all'art. 644 c.p. ed il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, rigettava la richiesta; quindi il Presidente, a seguito dell'apertura del dibattimento, dava lettura del capo di imputazione.

Dopo due ulteriori rinvii (ud. del 16.05.2013 per assenza dei testi del PM e ud. del 10.10.2013 per impedimento del PM titolare del fascicolo) all'udienza del 28.11.2013 le chiedevano l'ammissione della prova documentale e l'escussione dei testi indicati nelle rispettive liste ed il Tribunale ammetteva le prove così come formulate.

Si procedeva pertanto all'escussione del consulente tecnico della pubblica accusa, dott. R), e di quello della difesa, dott. Bı 300, con acquisizione degli elaborati peritali dagli stessi redatti. All'esito del loro esame il Tribunale, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, dichiarava la chiusura dell'istruttoria e l'utilizzabilità di tutti gli atti contenuti ed acquisiti al fascicolo dibattimentale.

Le parti concludevano come in epigrafe ed il Tribunale decideva dando immediata lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel più ampio termine di giorni novanta.

A

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi di prova emergenti dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo non consentono di addivenire alla dichiarazione della penale responsabilità degli odierni imputati in merito alla contestazione loro mossa.

Il presente procedimento ha avuto origine dalla denuncia presentata in data 15 ottobre 2008 da Marchetti Orazio, nella qualità di legale rappresentante della Edil 2000 s.r.l., intestataria del conto corrente con apertura di credito n. 3978359 (in essere dal 23.01.1992 al 31.3.2008) e del conto corrente ordinario n. 4359494 (stipulato dal 30.09.1996 al 31.3.2008) entrambi aperti presso la

filiale di Benevento. In particolare il Marchetti denunciava

l'applicazione da parte dell'istituto bancario di interessi corrispettivi ampiamente superiori rispetto al tasso soglia usura previsto dalla legge.

A seguito della denuncia sporta, il PM affidava al dott. I I'incarico di ricostruire i rapporti bancari intercorsi tra la società e la con riferimento ai citati conti correnti al fine di verificare l'eventuale superamento dei parametri legalmente individuati.

Ed invero, in breve sintetizzando il contenuto della relazione in atti unitamente alle dichiarazioni dibattimentali rese dal consulente della pubblica accusa, è emerso che i predetti conti erano stati accesi fino al 2002 presso la filiale di Benevento per poi essere trasferiti alla filiale di Avellino a decorrere dall'1.1.2003. Nonostante le specifiche richieste avanzate da parte dell'ausiliario del PM non era stato possibile recuperare gli originari contratti stipulati tra le parti essendo intercorso un notevole lasso di tempo dall'instaurazione dei rapporti bancari; l'unica documentazione disponibile era rappresentata dagli estratti di conti corrente (sia nella componente dell'e\c movimento che del conto scalare) sulla scorta dei quali il consulente ha ricostruito le condizioni economiche del rapporto.

Tanto premesso preme innanzitutto evidenziare che, alla luce della normativa di settore applicabile alla fattispecie in esame, la metodologia di calcolo del TEG debba essere effettuata secondo quanto indicato nelle note metodologiche allegate ai decreti ministeriali e nelle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia per la determinazione dei tassi usurari – tenendo espressamente conto della CMS (ossia commissione massimo scoperto) quale fattore produttivo di eventuali interessi usurari e previo ricalcolo del

A 4



saldo del conto corrente bancario eliminando l'incidenza delle condizioni economiche che non risultano pattuite (anatocismo, tasso d'interesse ultralegale etc.). Tenuto conto di tali parametri ed alla luce dei calcoli effettuati dal consulente, le cui conclusioni sono ampiamente condivise dal Collegio, emerge che i tassi di interesse applicati dall'Unicredt Banca in relazione ai conti correnti riconducibili alla Edil 2000 srl risultano essere largamente superiori ai tassi soglia nel periodo ricompreso tra il 1992 e il 2008 nei trimestri così come puntualmente indicati in imputazione.

Ciò detto, prima di affrontare il merito della questione ritiene il Collegio che sia necessario individuare le principali questioni giuridiche relative al reato di usura bancaria.

Orbene con la L. 7 marzo 1996, n. 108, il legislatore ha novellato il reato di usura di cui all'art. 644 c.p., delineando una disciplina in chiave tendenzialmente oggettiva che fa perno su un rapporto di sproporzione fra le prestazioni, predeterminato attraverso una procedura amministrativa.

In linea generale il reato di usura comune si configura per l'oggettivo superamento del tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa, salvo che non si verifichi comunque un abuso delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.

Ove non venga in considerazione l'abuso della situazione di bisogno, l'elemento oggettivo del reato di usura è integrato dall'obiettivo superamento del tasso-soglia degli interessi.

Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta, infatti, una presunzione legale di usurarietà degli interessi.

Più specificamente il comma 3 dell'ari. 644 c.p. prevede che: "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

A norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4 e successive modifiche: "il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3 oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto cui si aggiunge un margine di altri quattro punti percentuali".



Lo stesso art. 2, ai commi 1 e 2 prevede le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, stabilendo:

1. il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale.

2. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del ministro del tesoro, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale".

In sostanza la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia.

Di conseguenza la norma di cui all'art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una complessa procedura amministrativa.

Se tale procedura non venisse portata a termine, con la pubblicazione trimestrale dei Decreti del Ministro del Tesoro (attualmente dell'Economia e delle Finanze) portanti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per la mancanza di un elemento essenziale, integrativo della condotta, fatta salva l'ipotesi dell'abuso dello stato di bisogno.

Proprio il rilievo che assume la procedura amministrativa per l'integrazione del reato ha fatto sorgere dei dubbi di costituzionalità della norma.



Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che ha statuito che: "In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 644 c.p., comma 3 e della L. 7 marzo 1996, n. 108, l'art. 2 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi oggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale" (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 20148 del 18/03/2003 Ud. Rv. 226037).

Con tale pronunzia la Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di "fotografare", secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Non v'è dubbio che la legge abbia determinato con grande chiarezza il percorso che l'autorità amministrativa deve compiere per "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari.

Questo percorso postula l'intervento della Banca d'Italia che nella sua qualità di Organo di vigilanza deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.

Per quanto riguarda la natura della commissione di massimo scoperto e la sua incidenza sulla determinazione dei tassi applicati, occorre preliminarmente fare riferimento alle Istruzioni di vigilanza che la definiscono in questo modo:

"Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto.

Tale compenso - che di norma viene applicato allorchè il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Detta commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto".



Risulta evidente, pertanto, che tale voce non costituisce un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", che trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide, oltre l'affidamento concesso.

Non può escludersi, però, che tale onere sia collegato all'erogazione del credito, anche se, in qualche modo riflette una patologia dei rapporti bancari che si esprime nello scoperto di conto corrente o nello sconfinamento di fido.

Ciò ha fatto sorgere delle legittime perplessità in ordine alla conformità al dettato legislativo del metodo di rilevazione adottato dalla Banca d'Italia (e fatto proprio dal Ministro competente) nella parte in cui inizialmente escludeva la CMS dal calcolo del TEG. Tali perplessità sono sorte principalmente dinanzi ai giudici di merito

Per definitivamente risolvere la questione è intervenuta la Suprema Corte la quale ha precisato che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.

Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediatario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.

Tale interpretazione risulta avvalorata dalla normativa successivamente intervenuta in materia di contratti bancari.

Al riguardo occorre richiamare il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Tale articolo al comma 1 disciplina le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ridimensionandone l'operatività.



Al comma 2 precisa che: "gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3".

In applicazione di tale normativa la Banca d'Italia ha diramato, nell'agosto del 2009, le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura.

Al punto C.4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) sono indicate (sub 7) fra le varie voci da comprendere nel calcolo anche:

"gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti".

Con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, si tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Quindi, anche la CMS devi essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non



presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.

La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644 c.p., comma 4) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere le remunerazioni a qualsiasi titolo", ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la CMS che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prenditore del credito.

Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEG della CMS ai fini della determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo.

In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.).

Pertanto accertata la sussistenza del fatto reato sotto il profilo oggettivo da parte dell'istituto di credito deve ora valutarsi la sussistenza dell'elemento psicologico in capo agli imputati al fine di ritenere effettivamente concretizzata la fattispecie criminosa contestata.

Ebbene sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio che manchi in capo gli imputati, quali direttori delle filiali, la conoscenza e l'intenzione di praticare tassi usurari sui conti correnti intestati alla Edil 2000 srl.

Ciò in quanto gli stessi devono essere ritenuti estranei alla condotta usuraria da altri materialmente posta in essere, non avendo la possibilità di predisporre idonee cautele a scongiurare il prodursi di tassi usurari, nè potendosi richiedere di non procedere alla stipulazione del contratto di finanziamento con i privati in contrasto con l'attività



precipua dell'intermediario bancario che consiste nell'allocazione del risparmio raccolto.

Se difatti la specifica competenza che connota o deve, comunque, connotare gli organi di vertice della banca, consente di individuare negli stessi i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di usura, indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all'interno dell'istituto, che non esonera i vertici dall'obbligo di vigilanza e controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge (pertanto anche se dalla normativa secondaria, delibere e regolamenti, dovesse risultare l'attribuzione ad altri organismi, quali il direttore generale o il settore commerciale, delle competenze relative alla fissazione dei tassi, rimane salvo il potere di controllo e vigilanza, non delegabile, del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione degli istituti di credito in funzione di garanzia e presidio della norma penale), differentemente nessun addebito è formulabile nei confronti degli odierni imputati. Difatti quest'ultimi, essendo dei semplici direttori di filiale non hanno alcun poter di incidere sulla determinazione dei tassi da applicare nei singoli rapporti con i clienti poiché devono essere considerati dei meri esecutori di scelte programmatiche e commerciali strategicamente adottate dai vertici dell'istituto bancario e sulle quali non hanno alcuna influenza.

Ne consegue la loro assoluzione con la formula di cui al dispositivo.

Ricorrendo, infine, il presupposto - contemplato dall'art. 544, comma 3, c.p.p. - della particolare difficoltà della stesura della motivazione per la gravità dell'imputazione e la complessità delle questioni implicate, si indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

PQM

Letto l'art. 530 c.p.p.;

assolve (

dal reato loro ascritto perché il fatto non

IL GIUDICE ESTENSORE

ott ssa Francesca Telaro)

costituisce reato.

Motivazione in giorni 90.

Così deciso in Benevento, udienza del 28.11.2013

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Daniela Fallarino)

FUNZIÓNARION JEHZIARI

FEB 201

outern di c. piale 32044
riseccoli il 28.3.3044
con marche da bollo
sull'algoristata
resi E. 10.193
Il Capatigna de la contrata del la contrata de la contr